



TRIBUNALE DI PALERMO

P R E S I D E N Z A

Palermo, 3 febbraio 2015

Prot. n. P-2015- 763 / G. Pace - Soc. Dir.

OGGETTO: Ufficio del Giudice di Pace di Carini. Attuazione Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2015).

Al Sig. Presidente del consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
PALERMO

Trasmetto il Decreto del 3 febbraio 2015 contenente le soluzioni organizzative adottate, strumentali all'attuazione del Decreto ministeriale indicato in oggetto, con il quale è stato definitivamente soppresso l'Ufficio del Giudice di Pace di Carini.

Il Presidente del Tribunale
Leonardo Guarnotta



TRIBUNALE DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Letto il decreto del Ministro della Giustizia del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014;

Considerato che il detto decreto ha individuato gli Uffici del Giudice di Pace definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli Enti locali, si prevedeva dovessero essere mantenuti a totale carico di questi ultimi, con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo;

Rilevato, quanto al circondario del Tribunale di Palermo, che tra gli uffici del Giudice di Pace mantenuti in funzione, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Ente locale interessato, era ricompreso quello di Carini;

Letto il D.M. 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti l'8 gennaio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015, Serie generale, con il quale, a seguito della revoca dell'istanza di mantenimento del presidio giudiziario presentata dal Comune di Carini, il locale ufficio del Giudice di Pace è stato escluso, con effetto immediato, dall'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014;

Ritenuto che in base all'art. 4 del D.M. in ultimo citato, richiamato all'art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2014, l'ufficio soppresso cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del provvedimento di soppressione e, quindi, attesa l'efficacia immediata del suddetto decreto, alla data del 30 gennaio 2015 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e che, alla medesima data, le relative competenze sono passate all'ufficio accorpante del Giudice di Pace di Palermo;

Considerato che per l'attuazione del suddetto decreto può farsi riferimento alle istruzioni dettate con Circolare del Ministro della Giustizia, Ufficio del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, n. 7751 del 19 novembre 2014 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che l'ufficio soppresso continuerà a funzionare solo per le udienze in precedenza fissate, il cui rinvio andrà effettuato presso il nuovo ufficio accorpante e demanda al Presidente del Tribunale dell'ufficio di riferimento del Giudice di Pace accorpante l'indicazione del tempo strettamente necessario all'ulteriore funzionamento dell'ufficio soppresso, comunque non superiore a sei mesi, fermo restando che le ulteriori e

diverse attività a partire dall'entrata in vigore del decreto, nella specie dal 30 gennaio 2015, saranno svolte presso la sede accorpante;

Ritenuto che in data odierna il Coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace di Carini ha comunicato che attualmente sono pendenti n. 296 fascicoli civili e n. 173 fascicoli penali e che sono state fissate udienze fino al 23 giugno 2015 per il civile e fino al 28 maggio 2015 per il penale;

Rilevato, infine, che occorrerà procedere sollecitamente al trasferimento dell'archivio corrente dell'ufficio soppresso e che per la relativa attività saranno avviati i necessari contatti con il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo e con i Comuni di Palermo e Carini;

DISPONE

Presso l'ufficio del Giudice di Pace di Carini è consentito lo svolgimento delle udienze sino al 28 febbraio 2015.

I rinvii eventuali delle cause in trattazione sino a tale data devono essere effettuati alla sede accorpante, senza possibilità di rinvii alla stessa sede soppressa, anche se ricadenti nell'ambito del periodo di proroga.

I procedimenti la cui udienza è fissata decorrere dal 2 marzo 2015 dovranno essere trasmessi immediatamente con decreto del Giudice di Pace di Carini al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo che curerà la fissazione dell'udienza di prosecuzione da comunicare alle parti.

Alla residua attività d'udienza provvederà lo stesso personale in servizio prima della soppressione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Il Giudice Coordinatore dell'ufficio accorpante comunicherà al Presidente del Tribunale la data della definitiva cessazione dell'attività dell'Ufficio soppresso.

Il Coordinatore dell'Ufficio accorpante provvederà, ove necessario, alle variazioni tabellari urgenti e all'eventuale integrazione, implemento o variazione del calendario giudiziario in vigore, funzionali al nuovo assetto dell'Ufficio, nel rispetto della normativa primaria e secondaria.

Si comunichi ai Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace di Palermo e Carini, al Procuratore della Repubblica, al Presidente della Corte di Appello di Palermo ed al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Palermo.

Palermo, 3 febbraio 2015

Il Presidente del Tribunale
Leonardo Guarnotta

